



COMUNE DI SORISO

REGOLAMENTO COMUNALE
per i

***SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E
SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
E SERVIZI CONNESSI***

Approvato con delibera consiliare n. 26 del 29.11.2002 e modificato con delibera consiliare n. 14 del 29.9.2003.

Il Sindaco
(f.to Geometra Felice Monti)

Il Segretario Comunale
(f.to Dottor Giovanni Besozzi)

Approvata modifica art. 7 con deliberazione consiliare n. 11 del 4.9.2013.
Pubblicato regolamento con modifica per 15 giorni consecutivi dal 12.9.2013.

Soriso, 12.9.2013

Il Segretario Comunale
(f.to d.ssa Emanuela Maria Costa)

INDICE

CAPITOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- ART. 1 - FINALITA' DELLA GESTIONE RIFIUTI
- ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI
- ART. 3 - PRINCIPI GENERALI
- ART. 4 - DEFINIZIONI
- ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 6 - ESCLUSIONI
- ART. 7 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI
(**modificato con DCC 11 del 4/9/2013**)
- ART. 8 - ATTIVITA DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI
RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

CAPITOLO 2

FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI

- ART. 9 - FORME DI GESTIONE
- ART. 10 - DIVIETI E OBBLIGHI
- ART. 11 - VIGILANZA SUL SERVIZIO
- ART. 12 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
- ART. 13 - DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI E DELLE
ATTREZZATURE
- ART. 14 - TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

CAPITOLO 3

SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

ART. 15 - CRITERI GENERALI

ART. 16 - REQUISITI PER L'ATTUAZIONE

ART. 17 - SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ART. 18 - LOCALIZZAZIONE ECOPUNTI E CARATTERISTICHE DEI
CONTENITORI PER LA RACCOLTA

ART. 19 - STAZIONE DI CONFERIMENTO

ART. 20 - TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO

ART. 21 - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI

- 1) Conferimento e raccolta dei rifiuti indistinti
- 2) Conferimento e raccolta della frazione umida
- 3) Conferimento e raccolta del materiale cartaceo
- 4) Raccolta differenziata "porta a porta" degli imballaggi primari e secondari in plastica per liquidi
- 5) Raccolta differenziata "porta a porta" degli imballaggi primari e secondari in vetro
- 6) Raccolta differenziata "porta a porta" degli imballaggi primari e secondari in metallo
- 7) Raccolta differenziata "porta a porta" degli imballaggi primari e secondari in cartone
- 8) Conferimento e raccolta di rifiuti ingombranti, rifiuti ingombranti ferrosi, rifiuti vegetali ed imballaggi in cartone, presso la Stazione di Conferimento Comunale
 - 8.1) Conferimento e raccolta dei rifiuti ingombranti presso la Stazione di Conferimento Comunale
 - 8.2) Conferimento e raccolta dei rifiuti ingombranti ferrosi presso la Stazione di Conferimento Comunale
 - 8.3) Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi presso la Stazione di Conferimento Comunale
 - 8.4) Conferimento e raccolta degli imballaggi in cartone presso la Stazione di Conferimento Comunale
- 9) Conferimento e raccolta di rifiuti ingombranti, rifiuti ingombranti ferrosi, rifiuti vegetali ed imballaggi in cartone, nei Comuni in cui non è presente la Stazione di Conferimento Comunale
- 10) Conferimento e raccolta delle pile esauste
- 11) Conferimento e raccolta dei medicinali scaduti
- 12) Conferimento e raccolta delle batterie auto esauste
- 13) Conferimento e raccolta dei frigoriferi
- 14) Raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti assimilati
- 15) Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni
- 16) Modalità di effettuazione dei servizi di trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni

- ART. 22 - PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO
- ART. 23 - PULIZIA DELLE AREE MERCATO, SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI IN GENERE
- ART. 24 - PULIZIA AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, ECC.
- ART. 25 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI
- ART. 26 - SPURGO DEI POZZETTI STRADALI
- ART. 27 - ESTIRPAZIONE DELLE ERBE
- ART. 28 - PULIZIA FONTANELLE
- ART. 29 - RIMOZIONE DI DISCARICHE ABUSIVE
- ART. 30 - OBBLIGHI DEI FRONTISTI
- ART. 31 - OBBLIGO DI TENERE PULITI I TERRENI NON OCCUPATI DA FABBRICATI
- ART. 32 - SGOMBERO DELLA NEVE - OBBLIGHI DEI FRONTISTI
- ART. 33 - DISPOSIZIONI PER PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI
- ART. 34 - DISPOSIZIONI PER ESECUTORI DI INTERVENTI EDILIZI
- ART. 35 - ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
- ART. 36 - EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

CAPITOLO 4

RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E PERICOLOSI

- ART. 37 - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E PERICOLOSI
- ART. 38 - RIFIUTI PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA E SIMILI

CAPITOLO 5

SANZIONI, RICHIAMI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI

- ART. 39 - SANZIONI
- ART. 40 - TARIFFA RIFIUTI
- ART. 41 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE
- ART. 42 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO - ENTRATA IN VIGORE

CAPITOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 – FINALITA' DELLA GESTIONE RIFIUTI

Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai una realtà della società attuale e che una forte riduzione della quantità dei rifiuti prodotti si impone in maniera sempre più urgente, si individuano come finalità primarie del Comune:

- a) assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico-sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;
- b) informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere alla gestione di sistemi di smaltimento adeguati alla normativa vigente;
- c) considerare pertanto i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza igienico-ambientale, o per frazioni di rifiuti indifferenziati non riutilizzabili da smaltirsi in discarica controllata o impianto di termo-utilizzazione, nel rispetto comunque delle normative vigenti e degli strumenti programmatori adottati.
- d) prevedere nei propri strumenti di pianificazione urbanistica l'inserimento delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata.

ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22, rimanda, oltre che alle disposizioni di legge citate dallo stesso Decreto Legislativo che regola la materia, ai successivi Decreti Ministeriali di attuazione e alle Leggi Regionali in materia – L.R. n.24 del 24 ottobre 2002.

ART. 3 - PRINCIPI GENERALI

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di spazzamento, di cernita, di trasporto, di trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo), nonché il deposito temporaneo, il raggruppamento temporaneo in area attrezzata, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

I soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti nella gestione dei rifiuti, sono tenuti all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

- a) i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

- b) deve essere evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora;
- d) devono essere evitati inconvenienti da rumori e odori;
- e) deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- f) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- g) devono essere promossi ed adottati, fatta salva l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza di gestione di lungo periodo, tutti i sistemi che l'innovazione scientifica e tecnologica offre per riciclare e riutilizzare i rifiuti o per recuperare da essi materiali ed energia o, comunque, per ridurre il loro impatto quali-quantitativo sull'ambiente.

Fatte salve le premesse di cui sopra e, ove il caso, in ragione di queste, il Comune promuoverà, mediante opportuni atti ed intese con altri soggetti pubblici e/o privati qualificati, la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche attraverso il coinvolgimento del cittadino-utente, cui sarà richiesto di uniformarsi alle indicazioni di servizio impartite e di collaborare comunque per il migliore e rapido raggiungimento degli obiettivi indicati.

ART. 4 - DEFINIZIONI

In conformità al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 e successive modificazioni, ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) rifiuti: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/97 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) detentore: il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- e) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- f) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- g) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima;
- h) trasporto: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo;
- i) smaltimento: tutte le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97;
- j) recupero: tutte le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97;
- k) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare dei rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del Decreto Legislativo 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97;

- m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti, con le limitazioni imposte dall'art.6 comma m) del D.Lgs. 22/97;
- n) stazione di conferimento: area attrezzata destinata al deposito temporaneo di rifiuti urbani oggetto di conferimento differenziato da parte dei cittadini utenti;
- o) ecopunti: aree individuate sul territorio comunale dove sono presenti appositi contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti;
- p) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto della stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- q) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ai sensi della Direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.102 del 10 maggio 2002, ("Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n.2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti"), i rifiuti sono classificati secondo l'origine e secondo le caratteristiche di pericolosità nel modo seguente:

A) Rifiuti urbani:

CODICE CER	TIPO DI RIFIUTO
20 03 07	- i rifiuti domestici, anche ingombranti , provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
20 03 07	- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'articolo 21 comma 2 lettera g) del D. Lgs. 22/97;
20 03 03	- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
20 03 01	- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
20 02 01	- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
20 03 01	- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
20 01 33*	- batterie e pile;
20 01 31*	- prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
20 01 35*	- lampade a scarica o tubi catodici;
18 02 02*	- siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico;
08 03 17*	- cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
20 01 36	- componenti elettronici;
20 01 27*	- vernici inchiostri adesivi;
20 01 13*	- solventi;
20 01 17*	- prodotti fotochimici;
20 01 19*	- pesticidi;

- 20 03 99 - altri rifiuti di origine esclusivamente domestica precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G,H ed I del D.Lgs. 22/97 e del D.Lgs. 389/97;
- 20 01 23* - apparecchiature fuori uso contenenti fluoroclorocarburi.

B) Rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

C) Rifiuti pericolosi:

rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G,H ed I del D.Lgs. 22/97 e D.Lgs. 389/97.

ART. 6 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) i rifiuti radioattivi;
- c) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- d) le carogne, i liquami ed i rifiuti agricoli quali le materie fecali e le altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) i materiali esplosivi in disuso;
- g) i rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e materiali da cava.

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 4/9/2013

“ART. 7 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

1. *Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole qualora rientrino nei parametri di qualità e quantità, redatti in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 47 – 14763 del 14 febbraio 2005, riportati ai commi successivi del presente articolo.*
2. *I rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, devono essere conferiti nel rispetto dei limiti dei Codici CER di cui al comma 7 e dei limiti quantitativi di cui al comma 8.*
3. *I rifiuti speciali non pericolosi devono avere natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani*
4. *la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani è assicurata tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti*
5. *i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani devono essere compatibili sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati nel territorio del Comune sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani.*
6. *Il mancato rispetto dei parametri qualitativi e il superamento dei limiti individuati nei criteri quantitativi, di cui al presente Regolamento, da parte delle succitate attività produttive o di servizio, determina l'applicazione di sanzioni amministrative, secondo quanto disposto dall'art. 39.*
7. *Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con uno specifico Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) riconducibile all'elenco di seguito indicato:*

Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti	
Codice C.E.R.	Descrizione
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa	
Codice C.E.R.	Descrizione
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 (toner per stampe esauriti contenenti sostanze pericolose)
Imballaggi	
Codice C.E.R.	Descrizione
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche	
Codice C.E.R.	Descrizione
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
Raccolta differenziata	
Codice C.E.R.	Descrizione
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense purchè non allo stato liquido
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 (medicinali citotossici e citostatici)
20 01 34	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 (tubi fluorescenti ed altri contenenti mercurio), 20 01 23 (apparecchiature fuori uso contenenti cloro fluorocarburi) e 20 01 35 (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23, contenenti componenti pericolosi)
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (legno, contenente sostanze pericolose)
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)	
Codice C.E.R.	Descrizione
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
Altri rifiuti urbani	
Codice C.E.R.	Descrizione
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti dei mercati
20 03 03	Residui della pulizia di strade e piazzali anche privati
20 03 07	Rifiuti ingombranti

8. In conformità ai criteri stabiliti dalla Delibera di Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 47-14763, (opportunamente parametrati ai quantitativi di produzione del Comune di Soriso) sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi, di cui al precedente comma 7, derivanti da utenze non domestiche la cui produzione annua di rifiuti non superi le seguenti quantità:
- per i rifiuti di cui al comma 7 che vengono avviati e sottoposti in modo effettivo e oggettivo alle operazioni di recupero di cui al D.Lgs. n. 152/2006: nessun limite quantitativo
 - per i rifiuti di cui al comma 7 che non sono avviati e sottoposti in modo effettivo e oggettivo alle operazioni di recupero di cui al D.Lgs. n. 152/2006 le seguenti quantità, espresse in kg/mq (riferite alla superficie complessiva sottoposta a tariffa di ogni singola utenza non domestica):

	categorie di attività	quantità (kg/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,67
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,67
3	Esposizioni, autosaloni	0,83
4	Alberghi con ristorante	2,92
5	Alberghi senza ristorante	1,67
6	Case di cura e riposo	3,34
7	Uffici, agenzie, studi professionali	2,50
8	Banche ed istituti di credito	1,25
9	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,50
10	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,92
11	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	2,50
12	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,50
13	Attività industriali con capannoni di produzione	2,60
14	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,34
15	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	13,76
16	Bar, caffè, pasticceria	10,84
17	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6,26
18	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,42
19	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	14,60
20	Discoteche, night-club	2,92
21	Attività agricole	8,34

9. Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti assimilati caratterizzata da frequenze e quantità tali da necessitare, a giudizio del gestore del servizio, di un servizio dedicato con contenitori scarrabili o stazionari, il soggetto gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con le stesse. Per tali utenze selezionate la quota variabile della tariffa sarà determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, fermo restando l'applicazione della quota fissa secondo le disposizioni regolamentari vigenti.

10. Qualora la produzione dei rifiuti assimilati ecceda i limiti quantitativi fissati dal presente articolo, il produttore dovrà procedere autonomamente alla gestione dei rifiuti eccedenti tali limiti come rifiuti

speciali. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi - entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione – le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

- 11. Ai fini della assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, fermo restando l'obbligo della suddivisione e del conferimento distinto dei rifiuti anche per le utenze non domestiche, le diverse tipologie di rifiuto sono valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento opera la privativa di cui all'art. 9.*
- 12. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto in forma differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.”*

ART. 8 -ATTIVITA DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

A titolo generale i produttori di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani sono da smaltire a cure e spese del produttore o detentore;
- b) i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti speciali pericolosi, per tutte le fasi di smaltimento sono pertanto tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nelle disposizioni regionali e provinciali;
- c) i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e non pericolosi, possono conferire questi rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, quando sia stata stipulata un'adeguata convenzione, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 22/97.

CAPITOLO 2 FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI

ART. 9 - FORME DI GESTIONE

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, oggetto del presente Regolamento è esplicita dal Comune in regime di privativa nelle forme consentite dal decreto legislativo n.267 del 18 luglio 2000.

ART. 10 - DIVIETI E OBBLIGHI

E' vietato gettare, versare e depositare e abbandonare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale (nonché nei pubblici mercati coperti e scoperti) qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido o liquido e in genere qualsiasi materiale di rifiuto o di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

È fatto divieto a chiunque non autorizzato ad effettuare auto-smaltimento di rifiuti tramite la combustione ai sensi della L.R. 32/82 Art.6 e per le sanzioni L.R. 29/84 Art.3 lettera d).

Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, i corsi d'acqua, gli argini, gli alvei, le sponde, i sifoni, ecc. di canali e fossi.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari ed ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti conferiti sul territorio pubblico per il servizio di raccolta, ovvero conferiti presso l'Ecocentro (piattaforma ecologica), salvo che da parte del personale autorizzato e comunque compatibilmente con le normative in materia.

E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori collocati sul territorio dall'Amministrazione comunale per la raccolta dei rifiuti. In particolare è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori sia il loro abbandono a fianco degli stessi.

Specifiche ordinanze determinano comunque tassativamente le modalità di conferimento e di raccolta di ogni tipologia di materiale, tenuto anche conto dei quantitativi prodotti e della provenienza (domestica, da insediamento commerciale o produttivo, ecc.) delle stesse.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti al servizio.

E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di ceneri non completamente spente tali da danneggiare il contenitore e costituire comunque fonte di potenziale pericolo.

E' vietato altresì inserire nei contenitori non specifici rifiuti di vetro o altri materiali con caratteristiche tali da poter causare lesioni.

E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di ditte convenzionate con l'Amministrazione comunale, dalla sede in cui sono stati collocati.

ART. 11 - VIGILANZA SUL SERVIZIO

La vigilanza su tutti i servizi relativi alla gestione dei rifiuti, e in generale, alle attività di igiene urbana sull'intero territorio comunale, è affidata al competente Ufficio comunale o ad altro Ufficio indicato dall'Amministrazione comunale.

L'attività, in ogni caso, deve essere volta all'organizzazione ed al coordinamento degli interventi preventivi, ispettivi, di controllo, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti.

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sulle attrezzature e sui mezzi in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

La Vigilanza Urbana è incaricata, per quanto di sua competenza e anche su segnalazione dell'Ufficio addetto al controllo, di far rispettare il presente Regolamento e di applicare le sanzioni previste dallo stesso a carico dei trasgressori.

ART. 12 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, informandone entro tre giorni dall'emissione dell'ordinanza, il Ministro dell'ambiente, il Ministro della sanità, il Presidente della Regione e della Provincia, le ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte. Esse sono adottate anche su parere degli Organi Tecnici e Tecnico Sanitari locali (A.R.P.A. e A.S.L.) che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali e sanitarie. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

ART. 13 -DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE

E' fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:

- a) di tutti i mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- b) di tutte le attrezzature, compresi gli eventuali contenitori dei rifiuti;
- c) dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature.

ART. 14 - TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Per quanto attiene la tutela sanitaria di tutto il personale addetto al servizio sia di spazzatura delle vie e piazze che di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché a qualsiasi altra mansione che comporti contatto anche indiretto con gli stessi o con i mezzi e le attrezzature utilizzati per i servizi di cui sopra, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo di (o, in caso di servizio gestito attraverso Azienda Speciale, appalto in concessione o altre modalità indirette, ha l'obbligo di verificare che chi gestisce direttamente i servizi ottemperi ai medesimi obblighi):

- a) sottoporre il personale stesso, avvalendosi del Medico competente (ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 626/94), ai controlli sanitari ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del Servizio e secondo la normativa vigente in materia;
- b) dotare il personale degli indumenti di lavoro prescritti;
- c) rispettare tutte le prescrizioni, contenute nel CCNL di categoria, per il personale addetto a questi servizi.

CAPITOLO 3

SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

ART. 15 - CRITERI GENERALI

Il sistema complessivo della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, deve per quanto più possibile tendere a strutturarsi come un insieme di servizi di raccolta, organizzati anche secondo modalità differenti tra loro, delle varie frazioni di materiali presenti nei rifiuti (ovvero delle varie tipologie di residui), differenziate all'origine da parte del singolo produttore di rifiuti stessi, da avviarsi, a

seconda della loro natura e delle loro caratteristiche, al riutilizzo, al riciclaggio, al compostaggio o allo smaltimento, effettuato in condizioni di sicurezza.

L'organizzazione dei servizi secondo i criteri di cui al precedente comma è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei residui fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimenti finale.

ART. 16 - REQUISITI PER L'ATTUAZIONE

L'organizzazione dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti deve essere realizzata tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) dei sistemi di recupero;
- e) dei sistemi di smaltimento finale;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

ART. 17 - SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

I sistemi di raccolta per le diverse frazioni di rifiuti urbani ed assimilati, attuati a seguito delle valutazioni indicate all'articolo 16 del presente Regolamento, sono suddivisi in funzione delle **modalità di conferimento** in:

- a) servizi di raccolta domiciliare: gli utenti devono conferire i rifiuti in appositi sacchi o contenitori, dalle ore 22.00 del giorno antecedente alla raccolta ed entro le ore 6.00 del giorno di raccolta, a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili o negli appositi contenitori posti all'interno dei cortili, i quali dovranno essere esposti sul bordo strada solo in funzione del passaggio di raccolta, qualora l'accesso al fondo privato non fosse possibile anche attraverso l'apertura di un cancello o similari.

Le frequenze di raccolta devono garantire il corretto conferimento da parte degli utenti senza procurare problemi igienico sanitari compatibilmente con il contenimento dei costi per il servizio;

- b) servizi di raccolta presso la stazione di conferimento (piattaforma ecologica): gli utenti devono conferire i rifiuti in modo differenziato negli appositi containers posizionati all'Ecocentro negli orari di apertura indicati nello specifico Regolamento dell'Ecocentro (piattaforma ecologica), nel caso di comuni in cui non esiste l'Ecocentro gli utenti dovranno conferire i rifiuti all'interno di cassoni posizionati per due intere giornate al mese in un sito indicato dal Comune;
- c) servizi di raccolta presso gli Ecopunti: gli utenti devono conferire le tipologie di rifiuto indicate dal Comune (ad es. pile e farmaci) in modo differenziato negli appositi contenitori previsti presso luoghi individuati sul territorio comunale.

E' vietato l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuti all'esterno dei contenitori previsti.

ART. 18 - LOCALIZZAZIONE ECOPUNTI E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA

La localizzazione delle aree destinate al posizionamento dei contenitori per le raccolte differenziate di alcune speciali tipologie di rifiuto, Ecopunti, sono disposti dall'Amministrazione comunale su indicazione dell'Ufficio competente ed indicati su apposita planimetria.

La localizzazione dei siti di cui al comma precedente tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di rispetto dell'ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso e utilizzo sia da parte dell'utenza, che da parte degli operatori e degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento dei servizi.

E' vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto alle operazioni di svuotamento, sentito il competente Ufficio comunale.

Tutti i contenitori utilizzati per le raccolte devono essere autorizzati dall'Ufficio competente indicato dall'Amministrazione comunale, devono avere caratteristiche compatibili con le normali attrezzature utilizzate per la raccolta e devono, nel caso in cui ingombrino anche temporaneamente la sede stradale, essere provvisti di segnaletica rifrangente come indicato dal Ministero dei LLPP.

I contenitori per la raccolta domiciliare non possono essere esposti sulla pubblica via in giorni ed orari diversi da quelli indicati per il ritiro.

ART. 19 – STAZIONI DI CONFERIMENTO

La Stazione di Conferimento, o altrimenti detta piattaforma ecologica, è un'area realizzata e autorizzata secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative regionali vigenti, destinata ad ammassare entro containers appropriati o su platea in calcestruzzo, raggruppare e cedere a terzi, le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata dei rifiuti.

L'Amministrazione comunale definisce con apposito Regolamento le attività e le modalità di gestione, fermo restando che deve essere agevolata nel massimo grado possibile l'accessibilità per gli utenti prevedendo adeguati orari di apertura.

ART. 20 - TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO

Per ogni frazione di rifiuti urbani e assimilati raccolta, sia essa destinata al riuso, al recupero, al riciclaggio, al compostaggio, a particolare forme di smaltimento o allo smaltimento in discarica controllata o in impianti di termoutilizzazione, deve essere individuato un appropriato specifico soggetto destinatario, debitamente autorizzato a ricevere il materiale e a svolgere le operazioni connesse allo stesso.

In particolare i rifiuti che, per loro natura o per scelta dell'Amministrazione, non sono sottoposti a raccolta differenziata finalizzata alla valorizzazione degli stessi ma sono destinati al semplice smaltimento, una volta raccolti devono essere trasportati esclusivamente al luogo di smaltimento finale indicato dall'Amministrazione comunale autorizzato dagli Enti superiori competenti.

E' assolutamente vietato lo scarico dei rifiuti raccolti in posti diversi da quello stabilito.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie di cui all'apposito articolo del presente Regolamento.

I veicoli autorizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.).

ART. 21 - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI

Il sistema che si intende introdurre è quello “porta a porta” che, sulla base delle esperienze già avviate sul territorio, garantisce i migliori risultati sia in termini quantitativi che qualitativi; occorrerà, quindi, intervenire con una intensa e capillare informazione e sensibilizzazione della popolazione sui nuovi metodi di raccolta e si presume che si dovranno inevitabilmente scontare in un primo momento difficoltà legate alla novità introdotta; è, quindi, di fondamentale importanza che le singole Amministrazioni Comunali affianchino, soprattutto all’inizio, il Consorzio nell’indirizzo degli utenti, per evitare il più possibile eventuali disservizi.

I rifiuti urbani e assimilati devono essere conferiti al servizio di raccolta in modo differenziato per tipologia di materiale, le modalità di raccolta di seguito elencate, sono attivate in relazione alle disponibilità tecniche ed economiche dell’Amministrazione comunale.

La componente di maggiore importanza nell’organizzazione del sistema è la raccolta secco umido, che si ritiene opportuno prevedere con tre passaggi settimanali, di cui due per la frazione umida delle utenze domestiche e selezionate. Per quanto concerne le altre frazioni merceologiche dei rifiuti, verranno raccolti in modo differenziato col metodo “porta a porta”, la carta, i contenitori in vetro, i contenitori in plastica (sulla base degli accordi anno 2001), i contenitori in metallo, i contenitori in cartone anche derivanti da utenze non domestiche, purché “assimilati” con apposita delibera di Giunta Comunale, raccolti in modo differenziato separatamente alla carta.

Le stazioni di conferimento comunali esistenti continueranno a funzionare come attualmente, sino a che non sarà individuata ed organizzata una stazione di conferimento intercomunale, a cui successivamente si affiancheranno.

La raccolta, il trasporto ed il conferimento, saranno disciplinati dal Capitolato Speciale d’Appalto predisposto dal Consorzio Medio Novarese.

21.1 CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INDISTINTI (CER 200301)

E’ permesso il conferimento indistinto unicamente di quei rifiuti per cui non sono stati attuati servizi di raccolta differenziata.

La raccolta dei rifiuti urbani ordinari indistinti viene effettuata col sistema porta a porta tramite sacchi a perdere.

I sacchi a perdere, devono essere di colore grigio trasparente (spessore 60/70 η. e volume non inferiore a 100 lt.), e comunque mai di un colore adottato per raccolte differenziate di altre frazioni di rifiuto; è vietato il conferimento dei rifiuti urbani indistinti in contenitori diversi dagli appositi sacchi, quali scatole o cassette. La Ditta Appaltatrice dovrà fornire i sacchi di colore grigio trasparente in modo gratuito nella quantità di n. 1 sacco per ogni raccolta.

Il rifiuto indistinto dovrà essere conferito dalla Ditta Appaltatrice presso impianti di discarica indicati dal Comune o dal Consorzio Medio Novarese nel raggio di 50 Km. di distanza dal punto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Premesso che tale frequenza potrà essere suscettibile a variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze (nel qual caso sarà cura dei Comuni concordare le variazioni con il Consorzio e con la Ditta Appaltatrice e darne pronta comunicazione alla popolazione), la frequenza prevista del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti indistinti compresi i rifiuti assimilati agli urbani ed i rifiuti da imballaggio primari e secondari prodotti da utenze non domestiche non recuperabili il cui conferimento al servizio pubblico è previsto dalle norme vigenti è **settimanale**.

21.2 CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA (CER 200108)

Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilati (frazione umida) è finalizzato al recupero per la produzione di compost da rifiuti.

Commento [CA1]: VEDI
DEFINIZIONI INIZIALI

Il conferimento e la raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani è effettuato tramite contenitori dedicati mono o pluriutenza secondo le modalità di seguito esposte:

- A) Per tutte le famiglie e le attività presenti sul territorio l'Amministrazione Comunale attraverso il Consorzio o in modo autonomo provvederà alla consegna di pattumiere da utilizzare all'interno dell'abitazione per la raccolta del rifiuto organico. Per unità abitative da 1 a 9 famiglie per numero civico l'amministrazione Comunale attraverso il Consorzio Medio Novarese o in modo autonomo, provvederà alla fornitura di pattumiere da Lt. 7 e Lt. 30 da utilizzare per il conferimento dell'organico quelle da 30 Lt. dovranno essere posizionate a lato della pubblica via, in luogo in cui non rechino intralcio nei giorni della raccolta e ritirate prontamente non appena svuotati.
- B) nel caso di agglomerati di famiglie superiori a 9 nuclei abitativi per numero civico e utenze selezionate, la Ditta Appaltatrice su richiesta del Comune provvederà a propria cura e spese al posizionamento di contenitori di capacità e numero rapportato alla capacità produttiva della singola utenza o dell'aggregazione di più utenze in un unico complesso abitativo, qualora tale posizionamento non sia presente nel punto di raccolta;
- C) nei contenitori ai punti A e B devono essere introdotti solo rifiuti organici;
- D) i contenitori dovranno essere esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta. I contenitori devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza al passaggio dei mezzi di raccolta.

Premesso che tale frequenza potrà essere suscettibile a variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze (nel qual caso sarà cura dei Comuni concordare le variazioni con il Consorzio e con la Ditta Appaltatrice e darne pronta comunicazione alla popolazione), la frequenza prevista del servizio di raccolta porta a porta della frazione umida è **bisettimanale**.

21.3 CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL MATERIALE CARTACEO (CER 200101)

La carta è raccolta senza il supporto di un imballo specifico ma confezionata in pacchi o in scatole di cartone; deve essere evitato l'utilizzo di sacchi di plastica o contenitori non cartacei.

Lo scatolame deve essere 'sfatto' e debitamente accatastato in modo da occupare meno spazio possibile.

La carta deve essere rigorosamente 'pulita', non deve esservi cioè frammisto alcun altro materiale quale plastica, polistirolo etc., né tantomeno immondizia di altra natura.

Non sono riciclabili dal normale circuito di trasformazione, e quindi non devono essere conferiti, tutti i poliaccoppiati quali carta-polietilene, carta-alluminio, nonché le carte cerate od oleate etc.

Nel caso di agglomerati di famiglie superiori a 9 nuclei abitativi per numero civico, la Ditta Appaltatrice su richiesta del Comune provvederà a propria cura e spese al posizionamento di contenitori di capacità e

numero rapportato alla capacità produttiva della singola utenza o dell'aggregazione di più utenze in un unico complesso abitativo, qualora tale posizionamento non sia presente nel punto di raccolta.

Premesso che tale frequenza potrà essere suscettibile a variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze (nel qual caso sarà cura dei Comuni concordare le variazioni con il Consorzio e con la Ditta Appaltatrice e darne pronta comunicazione alla popolazione), la frequenza prevista del servizio di raccolta porta a porta del materiale cartaceo è **settimanale**

21.4 RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI IN PLASTICA PER LIQUIDI (CER 150102 – 200139)

Il servizio interessa la raccolta di contenitori in plastica per liquidi come previsto dall'accordo anno 2001 CO.RE.PLA come di seguito indicato:

NELLA CATEGORIA DI PRODOTTI “ALIMENTARI” POSSONO ESSERE CONFERITI NEGLI APPOSITI SACCHI GIALLI TRASPARENTI O NEGLI APPOSITI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA:

- Bottiglie di acqua minerale, olio, succhi, latte, ecc.
- Flaconi/dispensatori sciroppi, creme salse, yogurt, ecc.
- Confezioni rigide per dolci (es. scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte)
- Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es. affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura)
- Buste e sacchetti per alimenti in genere (es. pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati)
- Vaschette porta – uova
- Vaschette per alimenti, carne e pesce
- Vaschette/barattoli per gelati
- Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert
- Reti per frutta e verdura
- Film e pellicole
- Barattoli per alimenti in polvere
- Contenitori vari per alimenti per animali
- Coperchi
- Cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere

Importante: il rifiuto conferito nel sacco giallo trasparente o nell'apposito cassonetto per la raccolta separata degli imballaggi in plastica deve essere il più possibile pulito.

NELLA CATEGORIA DI PRODOTTI “NON ALIMENTARI” POSSONO ESSERE CONFERITI NEGLI APPOSITI SACCHI GIALLI TRASPARENTI O NEGLI APPOSITI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA:

- Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata
- Barattoli per confezionamento di prodotti vari (es.: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici)
- Film e pellicole da imballaggio (anche espanso per l'imballaggio di beni durevoli)
- Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es. gusci per giocattoli, articoli di cancelleria, gadget vari, articoli da ferramenta e per il fai da te)
- Scatole e buste per il confezionamento di capi d'abbigliamento (es.: camicie, biancheria intima, calze, cravatte)
- Gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso
- Reggette per legatura pacchi
- Sacchi, sacchetti, buste (es.: shoppers, sacchi per detersivi, per prodotti di giardinaggio, per alimenti di animali)
- Vasi per vivaisti

Importante: il rifiuto conferito nel sacco giallo trasparente o nell'apposito cassonetto per la raccolta separata degli imballaggi in plastica deve essere il più possibile pulito.

SONO CONSIDERATE FRAZIONI ESTRANEE, CIOE' NON DEVONO ASSOLUTAMENTE ESSERE CONFERITE ALL'INTERNO DEI SACCHI GIALLI TRASPARENTI O DEGLI APPOSITI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL'IMBALLAGGIO IN PLASTICA:

- Qualsiasi manufatto non in plastica
- Rifiuti ospedalieri (es.: siringhe, sacche per plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi)
- Beni durevoli in plastica (es.: elettrodomestici, articoli casalinghi, complementi d'arredo, ecc.)
- Giocattoli
- Custodie per cd, musicassette, videocassette

- Piatti, bicchieri, posate in plastica
- Canne per irrigazione
- Articoli per l'edilizia
- Barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi
- Gruce appendiabiti
- Borse, zainetti ,sporte
- Posacenere, portamatite, ecc.
- Bidoni e cestini portarifiuti
- Cartellette portadocumenti, ecc.
- Componentistica ed accessori auto
- Sacconi per materiale edile /es.: calce, cemento)
- Imballaggi con evidenti residui del contenuto (rifiuto pericoloso, non pericoloso o putrescibile).

E' indispensabile, al fine di non appesantire i costi di raccolta e trasporto, che le bottiglie siano schiacciate e quindi tappate dall'utente prima di venire conferite e che i sacchi siano conferiti al servizio di raccolta solamente a capienza del sacco esaurita.

Bottiglie e flaconi devono essere rigorosamente 'puliti'; non deve esservi cioè frammisto alcun tipo di residuo putrescente.

Il conferimento e la raccolta dei contenitori in plastica è effettuato tramite l'uso di sacchi a perdere di colore giallo trasparente (spessore 60 – 70 η e volume non inferiore a 100 lt.) e comunque mai di colore adottato per raccolte differenziate di altre frazioni di rifiuti, è vietato il conferimento di rifiuti diversi dalla plastica negli appositi sacchi, messi a disposizione gratuitamente dalla Ditta Appaltatrice in quantità di n. 1 sacco per ogni passaggio effettuato per ogni nucleo abitativo.

Nel caso di agglomerati di famiglie superiori a 9 nuclei abitativi per numero civico, la Ditta Appaltatrice su richiesta del Comune provvederà a propria cura e spese al posizionamento di contenitori di capacità e numero rapportato alla capacità produttiva della singola utenza o dell'aggregazione di più utenze in un unico complesso abitativo, qualora tale posizionamento non sia presente nel punto di raccolta.

Premesso che tale frequenza potrà essere suscettibile a variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze (nel qual caso sarà cura dei Comuni concordare le variazioni con il Consorzio e con la Ditta Appaltatrice e darne pronta comunicazione alla popolazione), la frequenza prevista del servizio di raccolta porta a porta degli imballaggi per liquidi in plastica, comprese le cassette in plastica per frutta e verdura da utenze selezionate è **quindicinale (ogni due settimane)**

21.5 RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI IN VETRO (CER 150107)

Il servizio interessa la raccolta di contenitori in vetro; unitamente ad essi, salvo diverse prescrizioni future, possono essere raccolti altri piccoli oggetti in vetro.

E' comunque vietato il conferimento di: vetro retinato, vetro opale (es. boccette profumi), cristalli, vetri di automobili, schermi di televisori e lastre di vetro, vetri a specchio di ogni genere.

E' preferibile che vengano esclusi dai contenitori in vetro conferiti i tappi a vite, le fascette e le protezioni varie in alluminio, stagnola e piombo.

Eventuali damigiane devono essere private della protezione esterna in paglia o plastica.

Il conferimento e la raccolta dei contenitori in vetro è effettuato tramite l'uso di contenitori rigidi aperti (ad es. un secchiello in metallo o in plastica oppure una cassetta dai bordi alti) per le utenze domestiche

da 19 famiglie per numero civico; per le utenze condominiali oltre le 9 famiglie per numero civico e le utenze selezionate attraverso l'utilizzo di contenitori rigidi da 120 lt. e 240 lt. muniti di ruote, in polietilene alta densità di robustezza adeguata ed in colore da concordarsi, da posizionarsi all'esterno dell'attività o unità abitativa su bordo strada in luogo atto a consentire il passaggio di raccolta, forniti a cura e spese della Ditta Appaltatrice, l'utente a raccolta effettuata dovrà provvedere al loro ritiro e custodia.

Premesso che tale frequenza potrà essere suscettibile a variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze (nel qual caso sarà cura dei Comuni concordare le variazioni con il Consorzio e con la Ditta Appaltatrice e darne pronta comunicazione alla popolazione), la frequenza prevista del servizio di raccolta porta a porta degli imballaggi primari e secondari in vetro è **settimanale**.

21.6 RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI IN METALLO (CER 150104)

Il servizio consiste nella raccolta differenziata di:

- lattine in alluminio (solitamente si tratta di lattine per bibite)
- lattine in banda stagnata (per bibite, olio, cibi in scatola, cibi per animali etc.)

ad essi, salvo diverse prescrizioni future, potranno essere aggiunti piccoli oggetti metallici di uso domestico (posateria, pentolame, etc.)

E' indispensabile che le lattine siano rigorosamente vuote e mondate da residui del contenuto, meglio se debitamente sciacquate; è inoltre preferibile, anche se non tassativo, che le lattine siano preventivamente schiacciate.

Il conferimento e la raccolta dei contenitori in metallo è effettuato tramite l'uso di sacchi di colore giallo trasparente che verranno distribuiti dalla Ditta Appaltatrice in numero di uno per ogni giorno di raccolta.

Premesso che tale frequenza potrà essere suscettibile a variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze (nel qual caso sarà cura dei Comuni concordare le variazioni con il Consorzio e con la Ditta Appaltatrice e darne pronta comunicazione alla popolazione), la frequenza prevista del servizio di raccolta porta a porta degli imballaggi primari e secondari in metallo è **quindicinale (ogni due settimane)**.

21.7 RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI IN CARTONE (CER 150101)

Il servizio sarà effettuato con il sistema porta a porta alle utenze selezionate e presso le attività che si trovano a dover smaltire tali tipi di imballaggio, inoltre per grossi quantitativi l'utente potrà avvalersi di una apposita area ubicata presso le Stazioni di Conferimento Comunali, dove a propria cura e spese potrà conferire detto materiale all'interno di un cassone scarrabile posizionato a terra adibito al ricovero di tale materiale.

Premesso che tale frequenza potrà essere suscettibile a variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze (nel qual caso sarà cura dei Comuni concordare le variazioni con il Consorzio e con la Ditta Appaltatrice e darne pronta comunicazione alla popolazione), la frequenza prevista del servizio di raccolta porta a porta degli imballaggi primari e secondari in cartone presso le utenze selezionate è **settimanale**.

21.8 CONFERIMENTO E RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI, RIFIUTI INGOMBRANTI FERROSI, RIFIUTI VEGETALI ED IMBALLAGGI IN CARTONE, PRESSO LA STAZIONE DI CONFERIMENTO COMUNALE

I servizi di gestione dei rifiuti saranno integrati e supportati dalla Stazione di Conferimento Comunale, di prossima realizzazione.

Presso questa struttura le utenze potranno conferire direttamente i rifiuti di cui ai punti seguenti e quelli per i quali la stessa sarà man mano attrezzata.

La stazione di conferimento comunale, prevede il conferimento controllato da parte delle utenze; la custodia della Stazione di Conferimento comunale sarà effettuata dall'Amministrazione Comunale nelle forme e nei modi più opportuni; resta comunque escluso l'uso di aree o di cassoni scarrabili incustoditi.

La stazione di conferimento comunale servirà esclusivamente le utenze del Comune di appartenenza, salvo diversi circostanziati accordi (per lo più limitati alla fase antecedente la realizzazione della Stazione di Conferimento Intercomunale).

21.8.1 CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307)

Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti è effettuato direttamente a cura del produttore che potrà avvalersi di una apposita area ubicata presso la Stazione di Conferimento Comunale o Aree Comunali adibite allo scopo dove, secondo le modalità ed i tempi stabiliti, potrà conferire detto materiale all'interno di un apposito cassone scarrabile posizionato a terra.

I rifiuti ingombranti potranno essere conferiti anche presso la Stazione di Conferimento Intercomunale quando verrà realizzata.

Il deposito dei rifiuti ingombranti da parte dei cittadini presso i luoghi o le attrezzature previste sottostà alle indicazioni dei preposti alla loro custodia; in particolare è fatto obbligo agli utenti di conferire separatamente dai rifiuti ingombranti ogni altra frazione di rifiuto per la quale si sarà individuata una concreta possibilità di recupero.

L'allontanamento dei rifiuti dalla Stazione di Conferimento Comunale avverrà con cadenza stabilita dal Capitolato Speciale d'Appalto, i rifiuti così raccolti dovranno essere trasportati presso impianti di recupero e riutilizzo per i materiali recuperabili, mentre i rifiuti ingombranti non recuperabili dovranno essere trasportati presso un impianto di discarica.

Sia le piattaforme di recupero che l'impianto di Discarica saranno indicate dall'Amministrazione Comunale e/o dal Consorzio Medio Novarese e la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere al trasporto, senza nessun onere aggiuntivo all'interno di un raggio di 50 Km. di distanza dal punto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

21.8.2 CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI FERROSI (CER 200136)

Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti ferrosi è effettuato direttamente a cura del produttore che potrà avvalersi di una apposita area ubicata presso la Stazione di Conferimento Comunale o Aree Comunali adibite allo scopo dove, secondo le modalità ed i tempi stabiliti da ciascun Comune, potrà conferire detto materiale su apposita area o cassone scarrabile. Sarà compito della Ditta Appaltatrice rimuovere tale materiale mediante autocarro attrezzato con Gru.

I rifiuti ingombranti ferrosi potranno essere conferiti anche presso la Stazione di Conferimento Intercomunale quando verrà realizzata.

Il conferimento dei rifiuti ingombranti ferrosi da parte dei cittadini presso i luoghi o le attrezzature previste sottostà alle indicazioni dei preposti alla loro custodia; in particolare è fatto obbligo agli utenti di conferire separatamente gli ingombranti, nonché ogni altra frazione di rifiuto per cui si sarà individuata una concreta possibilità di recupero.

L'allontanamento dei rifiuti dalla Stazione di Conferimento Comunale avverrà con cadenza stabilita dal Capitolato Speciale d'Appalto, i rifiuti così raccolti dovranno essere trasportati presso impianti di recupero e riutilizzo per i materiali recuperabili, mentre i rifiuti ingombranti non recuperabili dovranno essere trasportati presso un impianto di discarica.

Sia le piattaforme di recupero che l'impianto di Discarica saranno indicate dall'Amministrazione Comunale e/o dal Consorzio Medio Novarese e la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere al trasporto, senza nessun onere aggiuntivo all'interno di un raggio di 50 Km. di distanza dal punto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

21.8.3 CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI (CER 200201)

Il conferimento e la raccolta differenziata riguarda i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali e vengono effettuati secondo le seguenti modalità:

- A) Il conferimento è effettuato direttamente all'interno di apposito cassone scarrabile a cura del produttore presso Stazione di Conferimento Comunale o Area Comunale adibita allo scopo secondo le modalità ed i tempi stabiliti
- B) E' fatto obbligo al produttore di conferire il materiale mondato da ogni rifiuto estraneo, e di provvedere ad asportare sacchi e sacchetti, scatole o cassette, non in legno, utilizzati per il trasporto del materiale.
- C) La rimozione da parte della Ditta Appaltatrice del cassone scarrabile posizionato a terra adibito alla raccolta del rifiuto vegetale avverrà con cadenza stabilita dal Capitolato Speciale d'Appalto, i rifiuti così raccolti dovranno essere trasportati presso impianti di recupero e riutilizzo.

Sia le piattaforme di recupero che l'impianto di Discarica saranno indicate dall'Amministrazione Comunale e/o dal Consorzio Medio Novarese e la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere al trasporto, senza nessun onere aggiuntivo all'interno di un raggio di 50 Km. di distanza dal punto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

21.8.4 CONFERIMENTO E RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN CARTONE (CER 150101)

Il conferimento e la raccolta differenziata degli imballaggi in cartone è effettuato direttamente a cura del produttore che potrà avvalersi di una apposita area ubicata presso la Stazione di Conferimento Comunale o Aree Comunali adibite allo scopo dove, secondo le modalità ed i tempi stabiliti da ciascun Comune, potrà conferire detto materiale all'interno di un apposito cassone scarrabile posizionato a terra.

Gli imballaggi in cartone potranno essere conferiti anche presso la Stazione di Conferimento Intercomunale quando verrà realizzata.

Il deposito degli imballaggi in cartone da parte dei cittadini presso i luoghi o le attrezzature previste sottostà ai regolamenti di gestione delle Stazioni di Conferimento laddove esistono e/o alle indicazioni dei preposti alla loro custodia; in particolare è fatto obbligo agli utenti di conferire separatamente ogni frazione di rifiuto per cui si sarà individuata una concreta possibilità di recupero.

L'allontanamento dei rifiuti dalla Stazione di Conferimento Comunale avverrà con cadenza avverrà con cadenza stabilita dal Capitolato Speciale d'Appalto, i rifiuti così raccolti dovranno essere trasportati presso impianti di recupero e riutilizzo per i materiali recuperabili o in discarica.

Sia le piattaforme di recupero che l'impianto di Discarica saranno indicate dall'Amministrazione Comunale e/o dal Consorzio Medio Novarese e la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere al trasporto, senza nessun onere aggiuntivo all'interno di un raggio di 50 Km. di distanza dal punto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

21.9 CONFERIMENTO E RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI, RIFIUTI INGOMBRANTI FERROSI, RIFIUTI VEGETALI ED IMBALLAGGI IN CARTONE, NEI COMUNI IN CUI NON E' PRESENTE LA STAZIONE DI CONFERIMENTO COMUNALE

I Comuni non dotati di una Stazione di Conferimento o di un'area opportunamente cintata e custodita, potranno provvedere alla raccolta dei rifiuti ingombranti mediante L'utilizzo di n. 3 cassoni posizionati un giorno ogni due settimane e rimossi il giorno successivo presso un'area indicata dall'Amministrazione Comunale (uno per gli ingombranti destinati allo smaltimento, uno per gli ingombranti ferrosi, uno per il rifiuto vegetale).

La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere al posizionamento dei cassoni due volte al mese per l'intero arco della giornata, i rifiuti così raccolti dovranno essere trasportati presso impianti di recupero e riutilizzo per i materiali recuperabili, mentre i rifiuti ingombranti non recuperabili dovranno essere trasportati presso un impianto di discarica.

Sia le piattaforme di recupero che l'impianto di Discarica saranno indicate dall'Amministrazione Comunale e/o dal Consorzio Medio Novarese e la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere al trasporto, senza nessun onere aggiuntivo all'interno di un raggio di 50 Km. di distanza dal punto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

21.10 CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLE PILE ESAUSTE (CER 200133*)

E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta.

Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori presenti presso rivenditori di pile, e presso gli appositi contenitori posti negli Ecopunti e nella Stazione di Conferimento Comunale.

La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla raccolta delle pile esauste una volta al mese e comunque ogni qualvolta i contenitori dovessero riscontrarsi pieni, a tale scopo la Ditta Appaltatrice potrà a propria cura e spese fornire l'utenza selezionata interessata di contenitori più capienti in modo tale da ridurre i passaggi senza creare disservizi, I rifiuti raccolti dovranno essere depositati provvisoriamente presso un'area indicata dall'Amministrazione Comunale, da tale area la Ditta Appaltatrice dovrà, almeno una volta all'anno provvedere al trasporto presso un centro autorizzato convenzionato con il Comune o con il Consorzio Medio Novarese, tale trasporto all'interno di un raggio di 50 Km. dal punto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto sarà a carico della Ditta stessa, per percorrenze ulteriori sarà riconosciuta alla Ditta Appaltatrice la differenza di Km. percorsi. L'Amministrazione Comunale e/o il Consorzio Medio Novarese si riservano la facoltà di affidare il servizio di trasporto alla smaltimento finale anche ad altre Ditte all'uopo individuate.

I costi per lo smaltimento dei rifiuti e/o gli eventuali ricavi dalla cessione sono di esclusiva pertinenza del Comune e/o del Consorzio.

21.11 CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI MEDICINALI SCADUTI (CER 200131*)

E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta.

I medicinali scaduti devono essere conferiti negli appositi contenitori presenti presso le farmacie e/o ambulatori comunali, e presso gli appositi contenitori posti nelle Stazioni di Conferimento Comunali.

La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla raccolta dei medicinali scaduti una volta alla settimana e comunque ogni qualvolta i contenitori dovessero riscontrarsi pieni, a tale scopo la Ditta Appaltatrice potrà a propria cura e spese fornire l'utenza selezionata interessata di contenitori più capienti in modo tale da ridurre i passaggi senza creare disservizi, I rifiuti raccolti dovranno essere depositati provvisoriamente presso un'area indicata dall'Amministrazione Comunale, da tale area la Ditta Appaltatrice dovrà, almeno una volta all'anno provvedere al trasporto presso un centro autorizzato convenzionato con il Comune o con il Consorzio Medio Novarese, tale trasporto all'interno di un raggio di 50 Km. dal punto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto sarà a carico della Ditta stessa, per percorrenze ulteriori sarà riconosciuta alla Ditta Appaltatrice la differenza di Km. percorsi. L'Amministrazione Comunale e/o il Consorzio Medio Novarese si riservano la facoltà di affidare il servizio di trasporto alla smaltimento finale anche ad altre Ditte all'uopo individuate.

I costi per lo smaltimento dei rifiuti e/o gli eventuali ricavi dalla cessione sono di esclusiva pertinenza del Comune e/o del Consorzio.

21.12 CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLE BATTERIE ESAUSTE DI AUTO - ACCUMULATORI AL PIOMBO – (CER 200133*)

E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta.

Le batterie auto esauste devono essere conferite presso gli appositi contenitori posti nella Stazione di Conferimento Comunale.

La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla raccolta delle batterie esauste una volta ogni due mesi e comunque ogni qualvolta i contenitori dovessero riscontrarsi pieni, a tale scopo la Ditta Appaltatrice potrà a propria cura e spese fornire l'utenza selezionata interessata di contenitori più capienti in modo tale da ridurre i passaggi senza creare disservizi, I rifiuti raccolti dovranno essere depositati provvisoriamente presso un'area indicata dall'Amministrazione Comunale, da tale area la Ditta Appaltatrice dovrà, almeno una volta all'anno provvedere al trasporto presso un centro autorizzato convenzionato con il Comune o con il Consorzio Medio Novarese, tale trasporto all'interno di un raggio di 40 Km. dal punto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto sarà a carico della Ditta stessa, per percorrenze ulteriori sarà riconosciuta alla Ditta Appaltatrice la differenza di Km. percorsi. L'Amministrazione Comunale e/o il Consorzio Medio Novarese si riservano la facoltà di affidare il servizio di trasporto alla smaltimento finale anche ad altre Ditte all'uopo individuate.

I costi per lo smaltimento dei rifiuti e/o gli eventuali ricavi dalla cessione sono di esclusiva pertinenza del Comune e/o del Consorzio.

21.13 CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI FRIGORIFERI (CER 200123*)

E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta.

I frigoriferi devono essere conferiti presso appositi contenitori o aree indicate atte allo scopo, posti nella Stazione di Conferimento Comunale.

I costi per lo smaltimento dei rifiuti e/o gli eventuali ricavi dalla cessione sono di esclusiva pertinenza del Comune e/o del Consorzio.

21.14 RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI ASSIMILATI

I rifiuti assimilati agli urbani ed i rifiuti da imballaggio primari e secondari prodotti da utenze non domestiche non recuperabili il cui conferimento al servizio pubblico è previsto dalle norme vigenti, possono essere conferiti al servizio di raccolta 'porta a porta' istituito per i rifiuti urbani qualora le loro caratteristiche quali - quantitative siano compatibili con le metodologie di raccolta adottate.

A titolo indicativo ed in linea di massima, sono dunque conferibili a tale servizio i rifiuti indistinti assimilati agli urbani, la frazione umida, il materiale cartaceo, i rifiuti di imballaggio primario e secondario in vetro, in cartone, in metallo, nonché quelli per liquidi in plastica, provenienti da:

- a) piccoli esercizi commerciali;
- b) uffici e studi professionali;
- c) scuole e convitti;
- d) bar, ristoranti, pensioni ed alberghi;

e) ospedali, case di cura e simili.

Possono altresì essere conferiti ai normali servizi di raccolta porta a porta i rifiuti assimilati provenienti da attività artigianali, industriali, di servizi e da grandi esercizi commerciali purché i quantitativi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le particolari esigenze delle attività interessate siano confacenti al sistema di raccolta adottato.

Le utenze non domestiche i bar, i ristoranti, le mense, i ricoveri per anziani e similari e presso i grandi produttori di rifiuti di imballaggio in vetro ed in metallo che ne facessero richiesta potranno, qualora se ne riscontrasse l'effettiva necessità, avvalersi di contenitori dedicati, attenendosi alle seguenti prescrizioni:

1. fare richiesta al Comune che autorizzerà la Ditta Appaltatrice al posizionamento del contenitore richiesto;
2. individuare il luogo dove posizionare i contenitori all'interno della proprietà condominiale;
3. provvedere alla loro manutenzione, disinfezione e lavaggio;
4. farne un uso esclusivamente privato;
5. custodire detti contenitori in luogo privato non accessibile al pubblico e provvedere ad esporli fuori dalla proprietà, a lato della pubblica via, in luogo in cui non rechino intralcio, nei giorni di raccolta, ritirandoli prontamente non appena svuotati;
6. introdurre nel contenitore solo rifiuto, come indicato nelle modalità per il quale è avvenuta la richiesta di posizionamento.

21.15 GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMAZIONI

In attesa del D.M. previsto dal D.Lgs. 22/97, art 45, comma 4, lettera f), premesso che i restanti rifiuti cimiteriali (carta, cartone, lumini, rifiuti vegetali) sono gestiti secondo le modalità previste per gli altri rifiuti urbani, la gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera f) è regolata dalle seguenti specificazioni tecniche dettate dalla D.G.R. n. 122 - 19675:

a) FRAMMENTI DI LEGNAME, STOFFA, AVANZI DI INDUMENTI ETC,

- confezionamento in contenitore idoneo di materiale resistente e munito di chiusura, recante la dicitura "rifiuti cimiteriali";
- deposito provvisorio, solo qualora si rendesse necessario per una maggiore razionalizzazione del sistema di raccolta e trasporto, in area appositamente attrezzata, all'interno del cimitero;
- smaltimento finale preferibilmente presso impianti di termodistruzione per rifiuti, debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa. In alternativa, smaltimento in discariche autorizzate per rifiuti urbani in base a specifico accordo con il gestore della discarica stessa.

b) PARTI METALLICHE QUALI ZINCO, OTTONE, PIOMBO ETC.

- bonifica delle parti metalliche nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità;

- deposito provvisorio, separato dagli altri rifiuti, pur utilizzando la stessa area di stoccaggio di cui alla lettera a);
- invio al recupero tramite rottamazione.

21.16 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Le operazioni di raccolta e deposito provvisorio dei frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti etc e quelle di eventuale bonifica delle parti metalliche sono affidate agli operatori cimiteriali.

Le parti metalliche bonificate saranno conferite c/o la Stazione di Conferimento comunale o la Stazione di Conferimento intercomunale a cura degli operatori del servizio cimiteriale

Su richiesta del singolo Comune la Ditta è tenuta a svolgere i servizi di trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni presso idoneo impianto convenzionato con il Consorzio.

Stanti le peculiarità del servizio, la variabilità del numero e dell'entità (quantitativi di rifiuti e distanza dell'impianto di smaltimento) degli interventi, il corrispettivo dovuto alla Ditta per detti trasporti sarà concordato di volta in volta, a cura del Consorzio Medio Novarese, in relazione all'intervento richiesto.

ART. 22 - PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

I servizi di cui all'oggetto devono essere svolti con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni di igiene, pulizia e aspetto decoroso.

L'intero ciclo della nettezza urbana e della gestione dei rifiuti, nelle loro varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumità, al benessere ed alla sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze tecnico-sanitarie ed evitato il rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere evitati degni al verde pubblico e all'arredo urbano;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale.

I servizi di pulizia del suolo pubblico, spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti giacenti sul suolo pubblico, vengono effettuati direttamente dal Comune nelle forme previste del decreto legislativo n.267 del 18 luglio 2000.

I servizi interessano l'intero territorio comunale, in particolare devono riguardare:

- a) le strade e piazze classificate fra quelle comunali;
- b) le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- c) i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché al tempo stesso adibite al transito di persone anche diverse dalla proprietà e poste al servizio di una collettività indeterminata di individui;
- e) viali e vialetti in aree adibite a verde pubblico.

La pulizia del suolo pubblico è effettuata sia con l'utilizzo di macchine operatrici spazzatrici sia manualmente, con una frequenza di interventi tale da garantire pulite e sgombre da rifiuti le aree interessate dal servizio.

Le attrezzature ed i macchinari usati devono essere a norma di sicurezza e garantire l'igienicità delle operazioni ed il minor disturbo possibile dai rumori, nel rispetto delle norme vigenti ed in modo da rimuovere i rifiuti giacenti sul suolo pubblico..

Il servizio dovrà essere effettuato in orari concordati con l'ufficio competente e di norma in assenza di veicoli in sosta.

Il servizio di pulizia con macchine operatrici spazzanti deve essere attuato posizionando appositi avvisi mobili o fissi indicanti l'orario e il giorno in cui si svolge il servizio.

Il servizio comprende lo spazzamento generale da muro a muro o recinzione a recinzione, delle aree sopra definite, compresi i marciapiedi.

Lo spazzamento deve essere effettuato nelle aree pubbliche con periodicità atta a garantire una costante pulizia.

Detto servizio deve essere effettuato da parte di personale dotato di idonei mezzi ed attrezzature atte ad effettuare lo spazzamento e l'aspirazione dei rifiuti anche all'interno di vicoli di difficile accesso nelle zone circostanti, presso le aree adibite al servizio di raccolta differenziata, ivi compreso lo spostamento dei contenitori (cassonetti e/o campane) e la pulizia dell'area dagli stessi occupata.

Il materiale raccolto deve essere trasportato e smaltito in impianti autorizzati.

I rifiuti potenzialmente infetti, (siringhe, materiale da medicazione, etc...) abbandonati in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, sono da considerarsi come rifiuti urbani pericolosi e devono essere pertanto raccolti e smaltiti separatamente, con le particolari cautele e modalità necessarie per tutelare soprattutto gli operatori addetti, fatte salve eventuali e speciali disposizioni che le Autorità potranno impartire in merito.

Il servizio di pulizia manuale comprende la vuotatura dei cestini porta rifiuti posizionati sul territorio con relativa fornitura dei sacchi a perdere, il materiale deve essere trasportato e smaltito in impianti autorizzati.

Il servizio comprende anche la raccolta e lo smaltimento delle carogne e spoglie di animali, giacenti sulle strade e piazze comunali ed aree pubbliche e private comunque soggette ad uso pubblico.

ART. 23 - PULIZIA DELLE AREE MERCATO, SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI IN GENERE

I rifiuti urbani prodotti dai centri agglomerati o su aree scoperte, devono essere raccolti conservati, dagli utenti, fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione.

A tal fine devono essere utilizzati raccoglitori conformi alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione comunale e alle normative in materia.

I venditori ambulanti dei mercati settimanali devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata utilizzando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti, e lasciare le piazzole di vendita sgombre da rifiuti dispersi al suolo. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:

- a) cassette di legno accatastate ordinatamente e separatamente da altri rifiuti
- b) carta e cartone puliti accatastati ordinatamente e separatamente da altri rifiuti;
- c) rifiuti organici raccolti in appositi sacchi in materiale biodegradabile;
- d) rifiuti indifferenziati o "resto" in sacchi trasparenti,
- e) altri rifiuti voluminosi (cassette di plastica, ecc...) ordinatamente accatastati, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti;
- f) rifiuti plastici, esclusivamente contenitori per liquidi, in appositi sacchi trasparenti di colore giallino.

I rifiuti raccolti in modo differenziato, devono essere trasportati e smaltiti in impianti autorizzati e le aree interessate devono essere spazzate e lasciate libere da ogni tipo di rifiuti.

Il servizio di spazzamento e pulizia viene comunque effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita secondo orari e modalità stabiliti dagli Uffici comunali preposti.

Il servizio di nettezza urbana è tenuto alla periodica disinfezione delle aree adibite a pubblico mercato, sentito al riguardo il parere dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

ART. 24 - PULIZIA AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, ECC.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani con conferimento differenziato delle singole frazioni.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, ecc. devono essere mantenute pulite dagli occupanti e i rifiuti urbani e prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 25 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

ART. 26 - SPURGO DEI POZZETTI STRADALI

L'Amministrazione comunale o la ditta appaltatrice dei servizi di nettezza urbana provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali, le caditoie e le bocche di lupoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.

E' vietato introdurre rifiuti negli pozzetti e caditoie stradali, lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 27 - ESTIRPAZIONE DELLE ERBE

L'Amministrazione comunale o la ditta appaltatrice dei servizi di nettezza urbana provvede periodicamente all'estirpazione delle erbe naturalmente cresciute nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze, i cumuli di vegetali formati in seguito alle operazioni di cui sopra, saranno smaltiti secondo le disposizioni vigenti.

L'uso dei diserbanti, essicanti e prodotti chimici all'uopo destinati, è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia sentito al riguardo il parere del competente Servizio del Dipartimento di Prevenzione.

ART. 28 - PULIZIA FONTANELLE

L'Amministrazione comunale o la ditta appaltatrice del servizio di nettezza urbana provvede a mantenere puliti e a disinfettare i bacini e le vasche delle pubbliche fontanelle eventualmente presenti sul territorio comunale, avendo speciale cura affinché non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con la conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via.

ART. 29 - RIMOZIONE DI DISCARICHE ABUSIVE

Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche e di uso pubblico, l'Amministrazione comunale, ove possibile, accerterà attraverso l'Ufficio comunale competente, il Comando di Polizia Municipale, Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, le Guardie Ecologiche Volontarie, ecc. - raccogliendo anche eventuali reperti - l'identità del responsabile, il quale è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti dalla legge.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientali tali da non permettere alcun indugio, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine, affinché questi provvedano alla rimozione, al trasporto ed allo smaltimento di detti rifiuti.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione comunale farà eseguire con urgenza i lavori sostituendosi ai soggetti interessati, ferma restando l'imposizione a carico di questi degli oneri sostenuti.

ART. 30 - OBBLIGHI DEI FRONTISTI

E' fatto obbligo ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di ogni area e di ogni edificio fronteggiante il marciapiede di provvedere allo spazzamento dello stesso per l'intero tratto equivalente al fronte della proprietà.

ART. 31 – OBBLIGO DI TENERE PULITI I TERRENI NON OCCUPATI DA FABBRICATI

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da impaludamenti ed inquinanti o vegetazione spontanea .

A tale scopo essi devono dotarsi dei necessari canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'impaludamento e l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

ART. 32 - SGOMBERO DELLA NEVE - OBBLIGHI DEI FRONTISTI

Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il servizio pubblico provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli edifici pubblici e i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di sali antigelo atossici allorché si verificassero gelate.

Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.

In caso di nevicate con persistenza della neve al suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve lungo i marciapiedi, aree pubbliche o di uso pubblico per una larghezza di almeno 100 cm, e liberare l'imbocco dei pozzetti al fine di agevolare il deflusso delle acque.

Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, in caso di gelate, un adeguato quantitativo di sali antigelo atossici per evitare la formazione di ghiaccio.

Ai residenti delle abitazioni situate all'ultimo piano degli edifici è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che proiettano sulla pubblica via, al fine di salvaguardare l'incolumità per i pedoni e per i veicoli circolanti negli spazi sottostanti.

ART. 33 - DISPOSIZIONI PER PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi e i percorsi pedonali in genere.

Le carogne di animali giacenti sul suolo pubblico devono essere asportate e smaltite avvalendosi di Ditte autorizzate e convenzionate, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria della Azienda Sanitaria Locale competente, in ottemperanza alle norme vigenti in materia.

ART. 34 - DISPOSIZIONI PER ESECUTORI DI INTERVENTI EDILIZI

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati o altre opere, è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri e comunque a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, premurandosi eventualmente di effettuare delle bagnature costanti.

Per quanto non previsto all'art. 21 punto 15) gli scarti inerti derivanti dai lavori effettuati dovranno essere smaltiti nei centri autorizzati.

ART. 35 - ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso dell'Amministrazione comunale, che può stipulare apposite convenzioni, tenendo conto anche delle agevolazioni previste per queste tipologie di interventi dall'articolo 3 della l.r. del 1 luglio 1993, n. 21 e dall'articolo 3, comma 1, punto e), del D.L. 10 luglio 1995, n. 274.

ART. 36 - EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta, l'Amministrazione comunale, eventualmente in collaborazione con i gestori dei medesimi, informerà l'utenza sulle finalità e modalità

dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulla frazione da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

L'Amministrazione comunale opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza e in termini più puntuali ai giovani una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l'ambiente.

CAPITOLO 4

RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E PERICOLOSI

ART. 37 - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E PERICOLOSI

I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e pericolosi, hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilabili.

L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni.

I produttori che smaltiscono in proprio i rifiuti speciali sono tenuti a comunicare, entro due mesi dall'inizio di ciascun anno, al Comune nel quale gli stessi rifiuti si producono: il quantitativo, il volume, la natura merceologica, la provenienza e le tecniche di smaltimento usate, riferite all'anno precedente.

L'amministrazione comunale ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

Chiunque intenda avviare una attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta all'esercizio dell'attività o di concessione edilizia per la costruzione di nuovi stabilimenti, ovvero per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali pericolosi dovranno essere rispettati da parte dei detentori tutte le prescrizioni di legge nazionali e regionali e provinciali.

Ciò premesso, il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi deve avvenire, secondo le specifiche indicazioni normative, a cura e spese dei singoli produttori di questi stessi rifiuti.

Tali operazioni non sono pertanto normate dal presente Regolamento, in quanto non rientranti fra i servizi pubblici inerenti i rifiuti urbani e assimilati.

ART. 38 - RIFIUTI PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA E SIMILI

Ai rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura pubblici o privati, nei gabinetti medici o di analisi, nelle strutture sanitarie in genere si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani solo in quanto residui cartacei, imballaggi e contenitori, beni di consumo durevoli e di arredamento di uso comune, fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari, prodotti presso i servizi in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili), fatta eccezione dei reparti infettivi e laboratori.

Per i rifiuti non provenienti da questi particolari ambiti vale invece quanto disposto dall'articolo 45 del D,Lgs. 22/97.

CAPITOLO 5

SANZIONI, RICHIAMI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI

ART. 39 - SANZIONI

La violazione alle norme del presente Regolamento, salvo la responsabilità penale per fatti che costituiscono reato, sono punite con le seguenti sanzioni:

- 1) sanzione amministrativa da € 25 a € 250 alla violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti.
- 2) divieto di abbandono, scarico e deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico o li immette nelle acque superficiali o sotterranee:
 - da € 104 a € 620
 - da € 50 a € 155 se trattasi di rifiuti non pericolosi e non ingombranti;

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionale di urgente necessità di cui all'art.14 comma 3, art.9 comma 3, art.17 comma 2 del D.Lgs. 22/97, si applicano le pene e le ammende di cui agli artt.50 e 51 del citato D.Lgs. 22/97.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della legge 24.11.81 n. 689 e s.m.e.i. recante norme sulla depenalizzazione.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento spettano al Comune.

ART. 40 - TARIFFA RIFIUTI

Per l'espletamento dei servizi è istituita la tariffa rifiuti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni, che viene fissata annualmente dall'Amministrazione comunale sulla base dell'apposito Regolamento per l'applicazione della tariffa.

ART. 41 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni e dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igieniche e sanitarie, emanate dalla CEE, dallo Stato Italiano e dalla Regione.

ART. 42 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esame senza rilievi, da parte degli Enti preposti al controllo, della delibera di adozione e trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.